



piazza Vittorio Veneto, 1  
50019 | tel. 055 055

[www.comune.sesto-fiorentino.fi.it](http://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it)

## Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n° 144 del 17/12/2019

Settore: SETTORE SEGRETERIA GENERALE

**OGGETTO: RIORDINO DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016 N. 175 E SS.MM. E II. (T.U.S.P.). RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 134 DEL 21.12.2108 (ART. 20, C. 4, T.U.S.P.) E RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA (ART. 20, CC.1 E 2 T.U.S.P.).**

**PREMESSO** che:

- il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, come modificato e integrato dal D.Lgs. 16 Giugno 2017, n. 100 costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a Partecipazione pubblica (d'ora in poi T.U.S.P.);
- ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- il Comune quindi, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P., ovvero per:
  - *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
  - *progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
  - *realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
  - *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
  - *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
  - *in alternativa, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, possono essere detenute partecipazioni "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...),*



piazza Vittorio Veneto, 1  
50019 | tel. 055 055

[www.comune.sesto-fiorentino.fi.it](http://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it)

*tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;*

**APPURATO** che al fine di adottare una pronuncia di orientamento definitiva sulla nozione di “controllo pubblico” con la deliberazione 57/2019/PAR del 28 marzo 2019 i magistrati contabili della Corte dei conti sezione regionale dell’Umbria hanno rimesso alla Sezione delle Autonomie la pronuncia rispetto alla qualificazione di società a controllo pubblico per quelle società a maggioranza pubblica ove la partecipazione al capitale sociale è detenuta da più enti pubblici, ciascuno per quote inferiori al 50%, in quanto la definizione di controllo di cui al d.lgs. 175/2016 è stata oggetto di differenti interpretazioni: in particolare anche in presenza di capitale polverizzato fra soci pubblici con quote complessivamente comunque superiori al 50% il MEF nella nota di orientamento del 15 febbraio 2018 ed alcune Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti (Liguria, del. n. 3/2018; Emilia, del. n. 43/2018; Trentino Alto Adige, Bolzano, del. n. 8/2018) hanno ritenuto tali società a controllo pubblico. Mentre in senso opposto le conclusioni del Tar del Veneto (sentenza n. 363/2018) e della conseguente pronuncia del Consiglio di Stato (sentenza n. 578/2019) che hanno qualificato tali soggetti non a controllo pubblico;

**DATO ATTO** della successiva Sentenza della stessa Corte dei Conti- Sez nazionale n. 16/2019/EL sull’interesse ad agire connesso allo status di “società a controllo pubblico”;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell’art. 20 del T.U.S.P., il Comune di Sesto Fiorentino con Delibera di Consiglio n. 134 del 21.12.2018 ha provveduto ad effettuare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data del 31 dicembre 2017, individuando quelle che dovevano essere oggetto di razionalizzazione, ovvero di interventi di dismissione tramite recesso, di fusione, di cessione della quota o messa in liquidazione della società;

**VERIFICATO** che

- per ciò che concerne le “partecipazioni indirette” ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera g) del T.U.S.P., così come interpretato alla luce della nozione di “controllo pubblico” di cui sopra, se ne rileva l’assenza in capo al Comune di Sesto Fiorentino, in quanto le società attualmente “controllate” dall’ente non detengono partecipazioni in altri enti/organismi societari;
- per il tramite di Consiag S.p.A., società a totale capitale pubblico, si configura invece la fattispecie della partecipazione sia diretta che indiretta nelle seguenti società:
  - Consiag Servizi Comuni S.r.l. (in cui Consiag S.p.A. detiene il 16,15% del capitale sociale), con una quota indiretta pari all’1,483 % del capitale sociale;
  - Publiacqua S.p.A. (in cui Consiag S.p.A. detiene il 24,939% del capitale sociale), con una quota indiretta pari al 2,289% del capitale sociale;
- che la precedente ricognizione effettuata ai sensi dell’art. 20 del T.U.S.P., confermando decisioni in parte già adottate dal Consiglio Comunale, aveva evidenziato la necessità di dismettere le seguenti società:
  - Ataf S.p.A.;
  - Fidi Toscana S.p.A.;
  - L’Isola dei Renai S.p.A.;
- che la ricognizione di cui sopra aveva altresì evidenziato la necessità di intervenire con azioni di razionalizzazione sulle seguenti società:



piazza Vittorio Veneto, 1  
50019 | tel. 055 055

[www.comune.sesto-fiorentino.fi.it](http://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it)

- Doccia Service S.r.l.;
- Azienda Farmacie e Servizi S.p.A.;
- Qualità e Servizi S.r.l.;
- Linea Comune S.p.A.;

**DATO ATTO** pertanto che, a seguito di tale ricognizione, il Comune di Sesto Fiorentino al 31 dicembre 2018 deteneva partecipazioni dirette nelle seguenti società:

- Azienda Farmacie e Servizi S.p.A., con una quota pari al 100% del capitale sociale (oggetto di razionalizzazione);
- Casa S.p.A., con una quota pari al 5,00% del capitale sociale;
- Consiag Servizi Comuni S.r.l., con una quota pari 5,99 % del capitale sociale;
- Consiag S.p.A. con una quota pari al 9,18 % del capitale sociale;
- Doccia Service S.r.l., con una quota pari al 100% del capitale sociale;
- Fidi Toscana S.p.A., con una quota pari al 0,0005% del capitale sociale (in dismissione);
- L'Isola dei Renai S.p.A., con una quota pari al 1,00% del capitale sociale (in dismissione);
- Linea Comune S.p.A., con una quota pari al 2% del capitale sociale (oggetto di razionalizzazione);
- Publiacqua S.p.A., con una quota pari al 0,061% del capitale sociale;
- Qualità & Servizi S.p.A., con una quota pari al 37,432% del capitale sociale (oggetto di razionalizzazione);

**DATO ATTO**, altresì, che gli esiti della ricognizione ordinaria sono stati comunicati nei termini di legge al Ministero per l'Economia e le Finanze secondo le modalità di cui all'art. 17 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 ovvero tramite l'applicativo Partecipazioni del Portale del Tesoro <http://portale.tesoro.mef.gov.it/> ;

**APPURATO** che alla data odierna, rispetto al suddetto piano di razionalizzazione ordinaria, come meglio specificato nella relazione di cui all'Allegato 1, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (cui debitamente si rinvia):

- si conferma l'avvenuta dismissione delle partecipazioni in Ataf S.p.A. di cui sono in corso di liquidazione (in rate programmate) le relative quote di spettanza pari a euro 1.745.652,00;
- si conferma la dismissione tramite recesso delle partecipazioni detenute nelle società Fidi Toscana S.p.A. e l'Isola dei Renai S.p.A., rispetto alle quali l'ente è tuttora in attesa della liquidazione delle relative quote;
- si conferma l'avvenuta razionalizzazione mediante fusione per incorporazione di Doccia Service S.r.l. in Azienda Farmacie e Servizi S.p.A. (a far data dal 1° gennaio 2019) e di Linea Comune S.p.A. in Silfi Società Illuminazione Firenze e servizi Smartcity S.p.A. (a far data dal 1° maggio 2019);
- si conferma l'avvenuta razionalizzazione mediante ampliamento della base societaria di Qualità e servizi S.p.A. per effetto dell'ingresso del Comune di Calenzano in data 25.09.2018, con previsione di ulteriore allargamento della stessa per effetto della richiesta di ingresso di altro socio (Comune di Carmignano) pervenuta in data 4.12.2019;

**RITENUTO** pertanto, con il presente atto, di rendicontare ai sensi dell' art. 20, c. 4, T.U.S.P., l'esito delle operazioni contenute nel Piano di razionalizzazione ordinaria approvato con



Deliberazione del Consiglio comunale n. 134 del 21.12.2018, come meglio dettagliato in apposita relazione sullo stato di attuazione di cui all'Allegato 1, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e di effettuare altresì la ricognizione ordinaria annuale prevista dall'art. 20, cc.1 e 2 dello stesso T.U.S.P. con i dati al 31.12.2018, di cui all'Allegato 2, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**APPURATO** che con riferimento alle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2018 l'adempimento previsto dal T.U.S.P. si integra con il censimento annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti, condotto dal Dipartimento del Tesoro, ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. 90 del 2014 e che quindi le informazioni raccolte dal Dipartimento del Tesoro saranno utilizzate anche dalla Corte dei conti per le proprie attività istituzionali di referto e di controllo;

**APPURATO**, altresì, che al fine di rendere possibile l'integrazione tra i due adempimenti, è tuttora in corso di aggiornamento l'applicativo *Partecipazioni* del Portale del Tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it/> e che la data di apertura di detta rilevazione sarà comunicata tempestivamente attraverso i canali informativi abitualmente utilizzati (comunicato stampa MEF, comunicato Portale Tesoro, mail inviata a tutti gli utenti registrati);

**TENUTO CONTO** di quanto espressamente chiarito dalle Linee Guida predisposte dal Dipartimento del Tesoro e dalla Corte dei Conti nel novembre 2019, ovvero che con riferimento alle partecipazioni indirette la nozione di organismo "tramite" non comprende gli enti che rientrano nell'ambito soggettivo del T.U.S.P. ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) come i Consorzi di cui all'art.31 del TUEL e le aziende speciali di cui all'art. 114 del TUEL, che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute;

**RICORDATO** che ai sensi della norma devono essere oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. ossia di un *"piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione"* le partecipazioni:

- 1) che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, del T.U.S.P.;
- 2) che non soddisfino i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- 3) per le quali si verifichino le seguenti condizioni (cfr. art. 20, c. 2, T.U.):
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P.;
  - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;



- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

#### **TENUTO CONTO** quindi

- del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate, oltre che della necessaria tutela delle risorse patrimoniali dell'ente;
- che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito in conformità ai sopra indicati criteri, alle prescrizioni delle disposizioni del T.U.S.P. nonché a quanto recentemente indicato nelle linee guida emanate dal Ministero del Tesoro e dalla Corte dei Conti;
- che nella relazione tecnica di cui all'allegato 2 sono riportate le schede riferite a ogni singola partecipazione, che evidenziano per ciascuna società la dimensione dei parametri previsti dalla norma, verificando quindi la legittimità del mantenimento della qualità di socio sulla base della conformità degli stessi e che l'esito complessivo della ricognizione risulta dalla tabella riepilogativa dell'allegato 2;

**DATO ATTO** che dalla ricognizione svolta ai sensi dell'art. 20, T.U.S.P. risulta che l'attuale assetto del gruppo è conforme alle disposizioni previste dalla legge per il mantenimento delle partecipazioni, nelle more della conclusione dell'iter di dismissione delle partecipazioni nelle società Fidi Toscana S.p.A. e L'Isola dei Renai Spa, come meglio specificato nella relazione tecnica di cui all'Allegato 2, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**RILEVATO**, infine, che ai sensi dell'art. 20 c. 7 in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione laddove obbligatorio, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

**RITENUTO** che gli interventi del Comune di Sesto Fiorentino nei confronti del Gruppo Amministrazione Pubblica (G.A.P.) debbano essere individuati perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio;

#### **RICHIAMATE**

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 343 dell'11.12.2018 avente ad oggetto "Bilancio Consolidato Esercizio 2018 - Definizione del Gruppo Comune di Sesto Fiorentino e del Perimetro di consolidamento";
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 24.09.2019 avente ad oggetto "Bilancio Consolidato 2018 del Gruppo Comune di Sesto Fiorentino ai sensi dell'art. 233 bis del D.Lgs. 267/2000 – Approvazione";



piazza Vittorio Veneto, 1  
50019 | tel. 055 055

[www.comune.sesto-fiorentino.fi.it](http://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it)

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 del 28.12.2019 avente ad oggetto “Indirizzi in materia di spese di funzionamento ai sensi dell’art. 19 c.5 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 “Testo Unico in materia di Società a Partecipazione pubblica” (T.U.S.P.) e ss.mm. e ii.– Approvazione”;

**RITENUTO** altresì che le disposizioni del T.U.S.P. debbano essere applicate avendo riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica e che, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto degli attuali affidamenti alle società partecipate dall’Ente alla data del 31.12.2018 debbano continuare ad essere monitorati rispetto ai principi di efficienza, di contenimento dei costi di gestione e di promozione della qualità dei servizi;

**APPURATO** che gli atti deliberativi aventi ad oggetto gli assetti societari del gruppo pubblica amministrazione sono di competenza del Consiglio Comunale secondo il combinato disposto dagli artt. 7, c. 1, e 10, del T.U.S.P.;

**VISTO** l’articolo 42 del T.U.E.L.;

**VISTO** il D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.e ii.;

**VISTI** gli allegati pareri rilasciati ai sensi dell’art. 49, comma primo, del D.Lgs. n. 267/2000;

**TENUTO CONTO** dell’allegato parere espresso dall’Organo di revisione ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b), n. 3 del D.Lgs. n. 267/2000;

**PRESO ATTO** dell’illustrazione dell’argomento da parte dell’Assessore M. Kalmeta, così come risulta dal resoconto verbale della seduta;

**UDITE** le dichiarazioni di voto espresse....., così come risulta dal resoconto verbale della seduta;

**CON** la seguente **VOTAZIONE**, espressa in forma palese:

- Consiglieri presenti n.
- Consiglieri votanti n.
- Consiglieri astenuti n. ();
- Voti favorevoli n. ();

## **DELIBERA**

1. di approvare la relazione al piano di razionalizzazione ordinaria delle partecipazioni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 134 del 21.12.2018, di cui all’Allegato 1, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;





piazza Vittorio Veneto, 1  
50019 | tel. 055 055

[www.comune.sesto-fiorentino.fi.it](http://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it)

2. di approvare la razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute dal Comune di Sesto Fiorentino alla data del 31 dicembre 2018, come risultante dall' Allegato 2, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di confermare come interventi di dismissione ancora in atto quelli relativi alla partecipazione di "Fidi Toscana S.p.A." e "L'Isola dei Renai S.P.A." tramite conclusione dell'iter per l'esercizio del diritto di recesso;
4. che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
5. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e trasmessa al Ministero per l'Economia e le Finanze tramite l'applicativo "Partecipazioni" del Portale del Tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it/> nei termini di legge;
6. di pubblicare nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente il presente provvedimento in materia di alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, ai sensi della lettera d-bis) dell'art. 22 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

#### **DELIBERA altresì**

**CON** la seguente **VOTAZIONE**, espressa in forma palese:

- Consiglieri presenti n.
- Consiglieri votanti n.
- Consiglieri astenuti n. ()
- Voti favorevoli n. ()

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i.

Letto, approvato e sottoscritto.